Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 aprile 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 318.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Grassi Privitera » di Partinico (Palermo).

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Grassi Privitera » di Partinico (Palermo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 190. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 319.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « XXIV Maggio 1915 » di Castroreale (Messina).

N. 319. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « XXIV Maggio 1915 » di Castroreale (Messina) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 193. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 320.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Concetta Vocaturo », con sede in Aiello Calabro (Cosenza).

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Concetta Vocaturo », con sede in Aiello Calabro (Cosenza), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 186. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 321.

Autorizzazione alla Deputazione di storia patria per le Venezie, con sede in Venezia, ad accettare una donazione.

N. 321. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Deputazione di storia patria per le Venezie, con sede in Venezia, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 500.000 disposta in suo favore dalla signora Lidia Sesler vedova Lazzarini e dal prof. Lino Lazzarini perchè venga destinata ad aumentare il patrimonio del premio « Arnaldo Segarizzi » che assume la denominazione di « Premio Arnaldo Segarizzi e Vittorio Lazzarini ».

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 191. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 322.

Erezione in ente morale della Fondazione Marino Lusy, con sede in Trieste.

N. 322. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Marino Lusy, con sede in Trieste, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. L'amministrazione di detta Fondazione viene affidata all'Ente comunale di assistenza di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 189. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 323.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « G. Asproni » di Nuoro.

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « G. Asproni » di Nuoro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio « G. Asproni » di Nuoro viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 194. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 324.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Coniugi Godi-Sgargi », con sede nel comune di Torri di Quartesolo (Vicenza).

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Coniugi Godi-Sgargi », con sede nel comune di Torri di Quartesolo (Vicenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 202. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della « M.O.C. 1206 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1951, registro n. 1 (Difesa-Marina), foglio n. 127, col quale, fra l'altro, la Moto Officina Costiera (M.O.C.) n. 1206 è stata iscritta, dal 1° dicembre 1950, nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato che, nel dicembre 1955, l'unità suddetta, noleggiata alla « Società Trasporti Rappresentanze Navigazione (S.T.Ra.Na.) S.p.a. » con sede in Roma, per trasporto materiali per ricerche petrolifere, si è, successivamente, arenata e perduta in Mar Rosso;

Ravvisata l'opportunità di radiare l'unità suddetta dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 dicembre 1959;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La « M.O.C. 1206 » viene radiata, dal 31 dicembre 1959, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1960
Registro n. 11 *Difesa-Marina, foglio n.* 184

(2179)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei che l'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzata a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si rende necessario continuare ad avvalersi, anche durante l'esercizio finanziario 1959-60, dell'opera di sei unità di « salariati temporanei »;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1959-60, n. 6 (sei) unità di « salariati temporanei ».

La spesa relativa graverà sui capitoli 9 e 10 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Registro n. 2 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 3

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1960.

Istituzione di una Agenzia consolare in Rouyn-Noranda (Canadà) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Montreal.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Rouyn-Noranda (Canadà) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Montreal.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1960
Registro n. 135, *foglio n.* 287

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 616 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 dicembre 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 616 relativo alla istituzione della rete urbana nel comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 742 del 2 marzo 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento, si rende necessaria l'istituzione della rete urbana nel comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 616 di elevare Santa Caterina Villarmosa a centro di settore potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Caltanissetta;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 616 presentato dalla Società Esercizi Telefonici limitatamente alla istituzione della rete urbana nel comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

Roma, addì 30 marzo 1960

Il Ministro: MAXIA

(2231)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1960.

Autorizzazione all'Ufficio di sanità marittima di Civitavecchia a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea della Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità 28 giugno 1958, concernente la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed il rilascio dei relativi certificati validi ai fini internazionali;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Ufficio di sanità marittima di Civitavecchia l'autorizzazione a praticare le sopradette vaccinazioni ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

L'Ufficio di sanità marittima del porto di Civitavecchia è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla e le altre malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 8 aprile 1960

Il Ministro: GIARDINA

(2232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1960, registro n. 7 Interno, foglio n. 275, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.770.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2235)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « San Marco »

Con decreto n. 713 del 21 marzo 1960, il sig. Domenico Ciufo, domiciliato in Tufo di Minturno (Latina), è autorizzato alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale denominata « San Marco » che sgorga in località Pantanelle del comune di Minturno (Latina). L'acqua sarà venduta in recipienti di vetro, tipo Vichy, della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 16,50 × cm. 12 per i recipienti da due litri, un litro e mezzo litro, di cm. 14 × cm. 8 per i recipienti da un quarto di litro.

Nel riquadro centrale dell'etichetta è raffigurata l'immagine di San Marco (con il leone) che si disseta ad una sorgente ed in fondo i ruderi degli scavi dell'antica Minturno. In alto si legge in colore azzurro: « Acqua minerale naturale » - « San Marco » (in colore rosso) ed inferiormente « carbonica alcalina digestiva antiurica - ottima da tavola » - Tufo di Minturno (Latina), (in colore azzurro).

Nel riquadro di sinistra sono riportate le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale ed in basso il giudizio di purezza dell'acqua formulato nel giugno 1956 dal prof. Vittorio Puntoni, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma. In fondo si leggono gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di destra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita nel 1956 dal prof. Mario Talenti dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà imbottigliata nello stabilimento costruito sulla sorgente, costituita da un pozzo artesiano, secondo il progetto unito alla domanda e la zona di protezione della sorgente avrà un raggio di metri dieci.

L'acqua minerale verrà imbottigliata così come sgorga dalla sorgente, senza subire alcun trattamento, e la chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni.

(2149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1960

1 Dollaro USA	620,675
1 Dollaro canadese	644,437
1 Franco svizzero	143,065
1 Corona danese	90,165
1 Corona norvegese	87,12
1 Corona svedese	120,277
1 Fiorino olandese	164,632
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,545
1 Lira sterlina	1744,362
1 Marco germanico	148,855
1 Scellino austriaco	23,867

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Red. 3,50 % (1934)	433512	437,50	De Luca Carmelina di Gaetano, dom. in Messina, con usufrutto a Furibonda Maria vedova Santangelo, dom in Messina	De Luca Carmelina di Gaetano, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Messina, con usufrutto come contro
Id.	433513	437,50	De Luca Caterina di Gaetano, dom. in Messina, con usufrutto come sopra	De Luca Caterina di Gaetano, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Messina, con usufrutto come contro
Rendita 5 % (1935)	248450	17.585 —	Ospedale civile di Loano, con usufrutto a Marengo *Caterina* vedova Aicardi	Ospedale civile di Loano, con usufrutto a Marengo *Maria Caterina* vedova Aicardi
B. T. N. 5 % (1959)	11125	500 —	Catapano Anna-Maria fu *Vincenzo*, moglie di Altamura Gennarino, dom in Taranto, vincolato per dote	Catapano Anna-Maria fu *Francesco Vincenzo*, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	55238	600 —	Calderone Maria di Pasquale, moglie di Di Vita *Nicola* di Giovanni, dom. in Messina, vincolato per dote	Calderone Maria di Pasquale, moglie di Di Vita *Niccolò* di Giovanni, dom. in Messina, vincolato per dote
Id.	218405	1.375 —	Vitale Egidio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Romei* Angelina di Raffaele vedova di Vitale Giuseppe, dom in Serino (Avellino)	Vitale Egidio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Romeo* Angela di Raffaele vedova di Vitale Giuseppe, dom. in Serino (Avellino)
B. T. N. 5 % (1959)	7073	1.750 —	Medolago *Gianna Maria* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gandelli Pierina fu Giuseppe vedova Medolago, dom. in Alzano Lombardo (Bergamo)	Medolago *Giovanna Maria* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
Id.	7329	1.750 —	Medolago *Lidia* fu Giuseppe, ecc. come sopra	Medolago *Livia* fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra
Rendita 5 % (1935)	173777	1.250 —	Medolago *Gianna Maria* fu Giuseppe, ecc., come sopra	Medolago *Giovanna Maria* fu Giuseppe, ecc., come sopra
Id.	146324	1.330 —	Medolago *Gianna Maria*, Livia e Maria fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Gandelli Pierina di Giuseppe vedova Medolago, dom. ad Alzano Lombardo (Bergamo)	Medolago *Giovanna Maria*, Livia e Maria fu Giuseppe, minori, ecc., come contro
Id.	204277	2.775 —	Come sopra	Come sopra
Id.	220561	6.235 —	*Schiumach* Marco fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Anav Elena di Dario vedova *Schiumach*, dom. in Roma	*Sciunnach* Marco fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Anav Elena di Dario vedova *Sciunnach*, dom. in Roma
P. Red. 3,50 % (1934)	480151	280 —	Botto *Giorgio* di Michele, dom. a Caregli (Genova), con usufrutto a Morelli Ester vedova di Botto Giuseppe, dom. a Milano	Botto *Giambattista Giorgio* di Michele, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1961)	2099	97.000 —	Cuomo Alberto nato a Roma il 22 giugno *1959*, minore sotto la patria potestà della madre Notarianni Maria vedova di Cuomo Michelangelo, nata a Roma il 4 aprile 1915 ed ivi domiciliata	Cuomo Alberto nato a Roma il 22 giugno *1950*; minore, ecc., come contro
Id. (1959)	478	2.000 —	*Facciocchi* Maria di Enrico-Ersilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in San Bassano di Soresina. (Cremona)	*Faciocchi* Maria di Enrico-Ersilio, minore ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	18304	350 —	*Scherani* Cesare fu Giuseppe, domiciliato a New York	*Schieroni* Cesare fu Giuseppe, dom. a New York
Id.	35234	525 —	*Scheroni* Cesare fu Giuseppe, domiciliato a New York	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	10301	5.250 —	Casale Anna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Pignataro Maria fu Clemente, dom. a Milano, con usufrutto a *Caputi* Rosaria fu Vincenzo, dom. a Milano	Come contro, con usufrutto a *Caputo* Rosaria fu Vincenzo, dom. a Milano
Id. (1951) S. 59	646	500 —	Cappelletti Luigi fu Fiorino, dom. a Fermo	Cappelletti Luigi fu Fiorino, *minore sotto la patria potestà della madre Nicolai Giuseppa fu Vincenzo, vedova Cappelletti*
Cons. 3,50 % (1906)	755150	280 —	Chalp *Giulia* di Napoleone, moglie di Viretto Delfino di Giacomo, dom. a Oulx (Torino)	Chalp *Maria Giulia* di Napoleone, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	3078	500 —	Mauro Beatrice fu Michele moglie di Postiglione Andrea, dom. in Napoli, vincolato per dote, con usufrutto a Coppola Picazio *Antonietta* fu Simone	Come contro, con usufrutto a Coppola Picazio *Maria* fu Simone
P. Red. 3,50 % (1934)	173785	350 —	*Arico Angelina* di Santo, moglie di Benedetto *Cintolino*, domiciliata a Gualtieri Sicaminò (Messina)	*Aricò Angela* di Santo, moglie di Benedetto *Cintorino*, dom. a Gualtieri Sicaminò (Messina)
Cons. 3,50 % (1906)	652396	329 —	Zerbi *Rosa* detta *Rosina* di Giovanni, moglie di Brustia Isidoro di Gaudenzio, dom. a Pagliate frazione del comune di Novara, vincolato per dote	Zerbi *Maddalena Rosa* di Giovanni, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	24915	105 —	Cambiaso *Mario* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Poirè Matilde di Giuseppe vedova Cambiaso, dom. a Serra Riccò (Genova)	Cambiaso *Angelo Mario* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	24916	5 —	Cambiaso Carmela, Francesco, Giacomo, Maria e *Mario* fu Giuseppe, minori, ecc., come sopra	Cambiaso Carmela, Francesco, Giacomo, Maria e *Angelo Mario* fu Giuseppe, minori, ecc., come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	784214	1.400 —	Pretti *Carolina* fu Alessandro, moglie di Corti *Beniamino*, dom. a Gambolò (Pavia)	Pretti *Maria Rosa Carolina* fu Alessandro, moglie di Corti *Francesco Beniamino*, dom. a Gambolò
Id	845075	770 —	Arezzi Cristina di Luigi, nubile, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto a Carnevale *Enrichetta* fu Placido, nubile, dom. a Brescia	Come contro, con usufrutto a Carnevale *Catterina Enrichetta* fu Placido, nubile, dom. a Brescia
Id.	845148	770 —	Arezzi *Placido* di Luigi, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto come sopra	Arezzi *Gino Placido* di *Marziano Andrea Luigi*, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	47859	630 —	Scafuri Matteo di *Raffaele*, dom. a Baiano (Napoli)	Scafuri Matteo di *Antonio*, dom. a Baiano (Napoli)
B. T. N. 5 % (1959)	8852	4.750 —	Carnevali Paolo-Marcello di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre Carnevali *Giovanni* fu Angelo, dom. a Rocca di Papa (Roma)	Carnevali Paolo-Marcello di *Vito*, minore sotto la patria potestà del padre Carnevali *Vito* fu Angelo, dom. a Rocca di Papa (Roma)
Cons. 3,50 % (1902)	16270	1.050 —	Dapelo *Candida* di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Camogli (Genova)	Dapelo *Onesta Candida* di Vittorio, minore, ecc., come sopra
Id. (1906)	837454	2.275 —	Campetti Teresa Maurizia di *Adolfo*, dom. in Pavia	Campetti Teresa Maurizia di *Giovanni*, dom. in Pavia
Id.	842754	1.050 —	Campetti Teresa Maurizia di *Adolfo*, vedova Carena Annibale, dom. in Pavia	Campetti Teresa Maurizia di *Giovanni*, vedova Carena Annibale, dom. in Pavia
Id.	860256	325,50	Campetti Teresa Maurizia di *Adolfo*, vedova Carena, dom. in Milano	Campetti Teresa Maurizia di *Giovanni*, vedova Carena, dom. in Milano
P. Red. 3,50 % (1934)	88437	175 —	Campetti Teresa Maurizia di *Adolfo*, nubile, dom. in Torino	Campetti Teresa Maurizia di *Giovanni*, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Torino
Id.	157216	52,50	Campetti Teresa Maurizia di *Adolfo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siena	Campetti Teresa Maurizia di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siena
Id.	88160	525 —	*Mazzone* Giovanni di Giuseppe, dom. a Gallo (Caserta)	*Mozzone* Giovanni di Giuseppe, dom. a Gallo (Caserta)
Cons. 3,50 % (1906)	654765	749 —	*De Lamotte Francesca* fu *Sebastiano Francesco*, nubile, dom. a Sarzana (Genova)	*Lamotte Picedi Maria Francesca* fu *Francesco*, nubile, dom. a Sarzana (Genova)
Rendita 5 % (1935)	80917	1.125 —	Abbate *Ersilia* fu Giuseppe, moglie di Chirico Francesco, dom. in Fertilia Teverola (Napoli)	Abbate *Filomena* fu Giuseppe, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	24751	2.025 —	Oltolina Marina fu Augusto, moglie di Formenti *Carlo* di Teodoro, dom a Milano, vincolato per dote	Oltolina Marina fu Augusto, moglie di Formenti *Giulio* di Teodoro, dom. a Milano, vincolato per dote
Id.	124876	1.265 —	Formenti *Carlo* fu Teodoro, dom. a Carate Brianza (Milano), ipotecato a favore di Marina Oltolina fu Augusto	Formenti *Giulio* fu Teodoro, ecc., come contro
P. Red. 5 % (1936)	10785	70 —	Brizzolara *Alfonsina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Melegari *Rosalinda* fu Alfonso, dom in Borzonasca (Genova)	Brizzolara *Alfonso* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Melegari *Candida Rosolinda* fu Alfonso, dom. in Borzonasca (Genova)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 8 marzo 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(1433)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1960, registro n. 13, foglio n. 77, è stato respinto, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 novembre 1959, il ricorso straordinario prodotto dal sorvegliante idraulico Bolognesi Carlo avverso il provvedimento ministeriale 11 giugno 1958, con cui veniva respinta l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere la nomina nel ruolo degli ufficiali idraulici quale invalido di guerra.

(2146)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia

Con decreto ministeriale 31 marzo 1960 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia viene prorogata fino al 30 aprile 1961 e il dott, Settimo Del Tozzotto è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1960, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2140)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto ministeriale 31 marzo 1960 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino viene prorogata fino al 30 aprile 1961 e l'avv. Carlo Flammia è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1960, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2138)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Frosinone

Con decreto ministeriale 31 marzo 1960 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Frosinone viene prorogata fino al 30 aprile 1961 ed il gr. uff. Antonio Aghemo ed il sig. Enrico Vranchx sono confermati, rispettivamente, nell'incarico di commissario e di vice commissario del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto stesso vengono, altresì, attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1960, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2137)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto ministeriale 31 marzo 1960 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca viene prorogata fino al 30 aprile 1961 e il sig. Dino Nuti è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1960, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2139)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 15863/1681, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tullio Attilio, nato il 2 luglio 1915 in Torino di Sangro, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2910, riportate in catasto alle particelle numeri 13 1/2, 48/r e 13 parte del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 3, 9 e 8.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 15869/1679, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tenaglia Donato, nato il 1° settembre 1921 in Atessa e Tenaglia Giovanni, nato il 25 luglio 1926 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 11.760, riportate in catasto alle particelle numeri 186/*d*, 186/*e*, 112, 186/*f*, 114, 186/*g*, 79, 71 parte, 74 parte, 63 parte e 186/*h* del foglio di mappa n. 6 e alle particelle numeri 25 parte, 27 parte, 28 parte e 35/*a* del foglio di mappa n. 14 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 43, 42, 45, 44, 47, 46, 49, 48 e 50.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 15874/1686, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Carunchio Gilda, nata il 1° gennaio 1892 in Atessa, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco in Atessa e Scerni, estesa mq. 990, riportata in catasto alle particelle numeri 187/*a n*, 185 1/15 e 186/*n* del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con il n. 94.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 25573/4027, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Vincenzo, nato il 12 febbraio 1911 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2130 riportate in catasto alla particella n. 180/*a i* del foglio di mappa n. 17 e alle particelle numeri 57 parte e 3 parte del foglio di mappa n. 32, del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 397 e 396

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, n. 2301/693, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Falcucci Dorinda, De Francesco Mariano, De Francesco Carlo e De Francesco Edmondo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 2307, riportata in catasto alle particelle numeri 90 parte e 89 parte, del foglio di mappa n. 14, del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con il n. 101.

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, n. 2295/688, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Giuseppe, Menna Carmine, Menna Caterina, Menna Nicola, Menna Giovina e Menna Angelo Filippo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 85 riportata in catasto alle particelle numeri 73 parte e 10 parte, del foglio di mappa n. 30 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 248.

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, n. 2302/694, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2301 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rotolo Adelinda, nata in Atessa il 6 febbraio 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 13.830 riportate in catasto alle particelle numeri 163/*a i* e 163/*a n*, del foglio di mappa n. 18 ed alle particelle numeri 226 parte e 227 parte del foglio di mappa n. 32 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 450, 454, 453.

(2099)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, n. 811 R/Gab., con cui al sig. Hofer Giovanni, nato a San Lorenzo in Pusteria il 5 ottobre 1882, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallacorte;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 29 febbraio 1960, dalla signora Dallacorte Luigia, figlia del predetto in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab., del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, n. 811 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Dallacorte Luigia, nata a San Lorenzo in Pusteria il 12 ottobre 1913 e residente in Bolzano, via Portici 34, e della di lei figlia Dallacorte Erica, nata a Bolzano il 30 giugno 1941, viene ripristinato nella forma tedesca di Hofer.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notificazione del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 aprile 1960

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(2095)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 febbraio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 17 agosto 1955 per i salariati fissi.
2. — Contratto collettivo di lavoro del 28 giugno 1955 per i salariati fissi dell'agricoltura.
3. — Contratto collettivo di lavoro del 25 maggio 1959 per i braccianti agricoli avventizi.
4. — Contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per i braccianti agricoli, integrativo del contratto collettivo nazionale 15 febbraio 1957.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2218)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (8 aprile 1960) il Bollettino n. 17 della provincia di Parma contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo economico 12 gennaio 1957 per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Parma.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2209)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 aprile 1960) il Bollettino n. 73 degli Accordi e contratti nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2211)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 marzo 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 26 settembre 1946 di incasellamento merceologico della categoria industriale dei distillatori alcool di seconda categoria.

2. — Accordo provinciale 11 agosto 1959 per i dipendenti da aziende esercenti industria conserve vegetali.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2213)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (8 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Ancona, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 19 luglio 1954 per i salariati fissi dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Ancona.

2. — Contratto collettivo di lavoro 2 dicembre 1955 per i braccianti agricoli avventizi dipendenti dalle Aziende agricole della provincia di Ancona.

3. — Convenzione per l'estensione della validità dei contratti collettivi provinciali di lavoro 16 marzo 1957 per i braccianti avventizi ed i salariati fissi dell'agricoltura.

4. — Accordo provinciale 15 marzo 1957 in applicazione dell'accordo nazionale 20 luglio 1956, punto 5°.

5. — Contratto provinciale del 30 settembre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici amministrativi di aziende agricole forestali del 21 ottobre 1958.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2229)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (22 marzo 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 3 settembre 1947 per i dipendenti da aziende esercenti l'industria del vetro.

2. — Accordo 11 ottobre 1950 per i dipendenti da aziende esercenti l'industria del vetro.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2214)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (8 febbraio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale di lavoro 16 dicembre 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, integrativo dell'Accordo nazionale 28 giugno 1958.

2. — Contratto integrativo provinciale di lavoro (2 marzo 1959) per i dipendenti di stabilimenti balneari.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2215)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 marzo 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 31 agosto 1950 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della stampa su latta e della produzione di scatolame ed altri oggetti di latta.

2. — Accordo 17 settembre 1946 di incasellamento merceologico per i dipendenti delle aziende cartotecniche.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2216)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 marzo 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale 15 aprile 1957 per i licenziamenti individuali (CGIL - CISL - UIL).

2. — Accordo provinciale 15 aprile 1957 per i licenziamenti individuali (CISNAL).

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2217)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 aprile 1960) il Bollettino n. 71 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale dell'11 giugno 1958 per i lavoratori addetti all'industria del freddo.

2. — Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2212)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 aprile 1960) il Bollettino n. 64 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli articoli 19 e 20 dell'accordo economico 20 giugno 1956 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

2. — Accordo economico collettivo del 20 giugno 1956 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2222)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 aprile 1960) il Bollettino n. 18 della provincia di Parma contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratti collettivi di lavoro 30 marzo 1956 per i farmacisti dipendenti iscritti negli albi provinciali.

2. — Accordo provinciale sul conglobamento 15 gennaio 1957 per i farmacisti dipendenti iscritti negli albi professionali.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2210)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 marzo 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Perugia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo economico 20 dicembre 1957 per i dipendenti degli istituti di cura privati della provincia di Perugia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2220)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 aprile 1960) il Bollettino n. 69 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 7 marzo 1958 per la riduzione dell'orario di lavoro negli stabilimenti siderurgici.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2226)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Taranto contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 21 giugno 1957 da valere per i prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi, campagna 1957.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2227)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Treviso, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° ottobre 1958 per gli operai addetti alla escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco in provincia di Treviso.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2228)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 aprile 1960) il Bollettino n. 67 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo collettivo nazionale del 15 marzo 1957 per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2224)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 aprile 1960) il Bollettino n. 65 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1959 per il personale non impiegatizio ed impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizio noleggio auto da rimessa e posteggio.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2223)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 aprile 1960) il Bollettino n. 66 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale del 22 settembre 1959 per gli impiegati di aziende alberghiere.

2. — Contratto nazionale del 22 settembre 1959 per i lavoratori alberghi, pensioni e locande.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2221)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 aprile 1960) il Bollettino n. 68 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 ottobre 1957, da valere per gli impiegati dipendenti dalle compagnie, gruppi portuali italiani e degli Enti di assistenza previdenziale e mutualistica, ove esistono, di emanazione delle compagnie stesse.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2225)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 marzo 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 29 marzo 1949 per i dipendenti delle aziende fabbricanti in serie vestiario e biancheria in genere nella provincia di Napoli.

2. — Accordo salariale 12 aprile 1949 per i lavoratori guantai della provincia di Napoli.

3. — Accordo salariale 1° ottobre 1948 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria dell'abbigliamento su misura, stipulato per la provincia di Napoli, tra l'Unione industriali e la C.G.I.L.

4. — Accordo salariale 1° ottobre 1948 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria dell'abbigliamento su misura, stipulato per la provincia di Napoli, tra l'Unione industriali e la C.I.S.L.

5. — Accordo 20 settembre 1948 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria delle tintorie e lavanderie, stipulato per la provincia di Napoli tra l'Unione industriali e la C.G.I.L.

6. — Accordo 20 settembre 1948 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria delle tintorie e lavanderie, stipulato per la provincia di Napoli tra l'Unione industriali e la C.I.S.L.

7. — Contratto collettivo di lavoro 11 gennaio 1958 per i dipendenti delle aziende calzaturiere della provincia di Napoli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2219)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a quindici posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta l'urgenza di bandire un concorso pubblico per esami a quindici posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale suindicato, con riserva di bandire successivamente il concorso per titoli ed esami previsto dal secondo comma dell'art. 8 della citata legge n. 26;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, la metà dei posti suddetti è riservata al personale che al 17 febbraio 1960, data di entrata in vigore della legge stessa, si trovava in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

1) diploma di laurea in giurisprudenza;

2) diploma di laurea in scienze politiche e sociali.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età è non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17); regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9a e 3 a 6 della categoria 10a, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego, fatta eccezione per i dipendenti non di ruolo del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M. C. T. C.;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato, la fotografia e la firma dovranno

essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno di quattro prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le quattro prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte del punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie dei funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con la riserva di cui all'art. 1, comma secondo del presente decreto.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lovoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione della imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla predente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera h), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità

e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 12.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà composta di:
un consigliere di Stato, presidente;
due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;
due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.
Programma di esame

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:
I) diritto costituzionale;
II) diritto civile e commerciale;
III) economia politica e scienza delle finanze;
IV) diritto amministrativo.

Prova orale:
1) le materie delle prove scritte;
2) diritto internazionale pubblico e privato;
3) diritto e procedura penale;
4) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
5) statistica;
6) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
7) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
8) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
9) regolamento per la navigazione interna;
10) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 marzo 1960

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1960
Registro n. 78 *bilancio Trasporti, foglio n.* 455

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quindici posti di ispettore di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'Università di . . . . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . . . e di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .).

Per la prova di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese, inglese, tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2096)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.